PORTANTE IL RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE DIVERSE CARRIERE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 9

La Commissione e' composta di sei membri, oltre il presidente, nominati per decreto Reale, e scelti nelle seguenti categorie:

Antichi ministri degli affari esteri;

Antichi sottosegretari di Stato, segretari generali del Ministero;

Direttori o ispettori generali o ex direttori o ex ispettori generali, direttori o ex direttori capi di divisione dell'ufficio personale dello stesso Ministero;

Ministri plenipotenziari e consoli generali o ex ministri plenipotenziari o ex consoli generali;

Ne fara' parte anche un consigliere di Stato;

La Commissione si rinnova per un terzo ogni biennio;

Alla nomina del presidente si provvedera' con speciale decreto Reale, ed il nome del medesimo non sara' sorteggiato nei primi due bienni.

Per la validita' delle decisioni della Commissione, che sono sempre prese a scrutinio segreto, e' necessaria almeno la presenza di quattro dei suoi membri. In caso di parita', avra' la prevalenza il voto del presidente.

La Commissione e' convocata di volta in volta a richiesta del ministro.

Versione in vigore dal 1 luglio 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento del personale delle diverse carriere del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 9 giugno 1907, n. 298
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-del-personale-delle-diverse-carriere-del/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it